



Delibera del Presidente

n. 162 del 11/06/2021

Affidamento, mediante Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. Codice CIG: 8526745C8F

OGGETTO: esito procedimento di revoca ai fini dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e disposta con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 in ottemperanza all'ordinanza cautelare N. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - N. 00244/2021 REG. RIC. TAR MARCHE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEME PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- **VISTA** la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;
- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 mediante la quale l'appalto in questione veniva aggiudicato al Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN) CAP 60131 Via GIULIO PASTORE n.5 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in Como (Prov. CO) CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76;
- **VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente Delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, dal quale si rileva la necessità e la legittimità di quanto in epigrafe indicato;
- **VISTA** l'ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 00244/2021 REG.RIC. TAR MARCHE;
- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 136 del 21/05/2021 con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 0244/2021 REG.RIC. del TAR Marche, a disporre l'avvio del procedimento volto alla revoca e conseguente annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva effettuata con Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 94 dell'8.04.2021;
- **RISCONTRATO** che con nota pec del 13/05/2021, acquisita al protocollo della Stazione appaltante con n. 6669 del 18/05/2021, la Securpol Puglia S.p.a., con sede in Bitonto (BA), Strada Provinciale 231 Km 79,800, in persona del legale rappresentante p.t. Emilia Argenziano, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Cosmopol S.p.a. anticipava il soccorso istruttorio, trasmettendo in allegato alla predetta nota i certificati di cui ai criteri C1 e C2 in copia conforme, chiedendo di provvedere all'attribuzione del punteggio e alla riformulazione della graduatoria;



➤ **DATO ATTO** delle conclusioni presenti nel citato documento istruttorio redatto a seguito dell'attivazione di apposito contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati (note prot. n. 3696 e 3697 del 21/05/2021) in cui veniva riscontrato quanto segue:

1) nota prot. n. 72112 del 27/05/2021 con cui l'avv. Francesca Paoletti, in nome e per conto della Sureté s.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore Sig. Mauro Catalano, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. trasmetteva apposita memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90 ss.mm.ii. rilevava, in capo al costituendo RTI Securpol Puglia / Cosmopol S.p.a, per le motivazioni ivi esposte, quanto segue:

- Insussistenza dei requisiti di cui ai sub criteri C1 e C2 in ragione della mancata specificazione degli addetti destinati al servizio richiesto dall'Autorità di Sistema Portuale;
- Anomalia dell'offerta economica e conseguente esclusione della Securpol Puglia s.p.a. e del suo costituendo R.T.I. in ragione di "eccesso di ribasso, ai sensi de per gli effetti di cui all'art. 97, comma 5, lett. a) e d), D. lgs. n. 50/2016 non garantendo la copertura del reale costo della manodopera";
- Meritevolezza di conferma della aggiudicazione già disposta in favore della Sureté s.r.l. e archiviazione del procedimento di revoca avviato.

2) Avvenuta costituzione in giudizio nell'ambito del procedimento R.G. n. 244/2021, ad oggi pendente dinanzi al TAR Marche, da parte della la Società "Sureté" a r.l., con deposito, in data 07/06/2021, di apposita memoria in cui veniva rilevata l'inammissibilità e infondatezza del ricorso del RTI Securpol per le seguenti motivazioni:

- *Inammissibilità del ricorso* in ragione, a termini del disciplinare di gara, dell'esclusione della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9° D. Lgs. n° 50/2016 per tutte le mancanze, incompletezze ed irregolarità essenziali afferenti l'offerta tecnica ed economica e della mancata impugnazione del bando nei termini di legge;
- *Infondatezza nel merito del ricorso* in ragione della produzione, da parte della ricorrente di una offerta tecnica, in relazione ai criteri sub C.1 e C.2 del tutto incompleta ed irregolare;
- *Inammissibilità per carenza di interesse. Ulteriore profilo di infondatezza* in ragione della circostanza che il soccorso istruttorio, e la conseguente sostituzione delle copie non conformi con le copie conformi, non può in alcun caso modificare il punteggio assegnato dalla Commissione, non avendo la parte ricorrente soddisfatto il requisito in quanto non risulterebbe indicato il numero degli addetti in possesso del certificato di lingua e di quello antincendio adibiti all'espletamento del servizio, ma si è semplicemente limitata a dire quanti ne ha, nel complesso, l'R.T.I..

3) nota prot. n. 7748 del 10/06/2021 in cui la Securpol Puglia s.p.a. rilevava:

- la non correttezza circa la volontà della Stazione Appaltante di estendere gli effetti del giudicato cautelare in favore di tutti i concorrenti;
- la circostanza che il costituendo RTI avrebbe presentato comunque la migliore offerta, avendo la Securpol offerto il maggior numero di addetti muniti di certificati richiesti ai punti C1 e C2;
- l'inammissibilità oltre che palese infondatezza dei rilievi sollevati da Sureté in merito alla congruità dell'offerta della società Ricorrente;



- l'invito alla Stazione appaltante a definire il procedimento di revoca dalla gara al RTI Sureté;
- **RAVVISATO**, che la richiesta di provvedere all'attribuzione del punteggio e alla riformulazione della graduatoria, così come avanzata dal costituendo RTI ricorrente, risulta comunque subordinata all'accoglimento del ricorso incardinato dinanzi al TAR Marche nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 244/2021 (ed al consequenziale rigetto delle eccezioni preliminari di inammissibilità/irricevibilità) per cui risulta prevista la trattazione di merito del ricorso per l'udienza pubblica del 23 giugno 2021;
- **RISCONTRATA** l'urgenza e l'indifferibilità di adottare il presente provvedimento anche alla luce della data di fissazione della suindicata udienza pubblica.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA**

Art. 1

In ottemperanza al contenuto dell'ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 0244/2021 REG.RIC. del TAR Marche, dato atto dell'esito del contraddittorio avanzato a seguito della Delibera Presidenziale n. 136 del 21/05/2021, viene disposta la mera presa d'atto della trasmissione da parte del Costituendo R.T.I. Securpol Puglia / Cosmopol S.p.a. dei certificati di cui ai criteri C1 e C2 in copia conforme, acquisite con prot. n. 6669 del 18/05/2021, ferma restando ogni conseguenza in ordine all'eventuale attribuzione del punteggio, riformulazione della graduatoria e revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 all'esito dell'udienza pubblica del 23 giugno 2021 in cui dovrà essere valutato, nel merito, la fondatezza del ricorso proposto dal predetto RTI ricorrente.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)



Affidamento, mediante Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. Codice CIG: 8526745C8F

OGGETTO: esito procedimento di revoca ai fini dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e disposta con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 in ottemperanza all'ordinanza cautelare N. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - N. 00244/2021 REG. RIC. TAR MARCHE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL 10.06.2021

In riferimento alla procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento dei servizi indicati in epigrafe

Premesso quanto segue:

1) Con Delibera Presidenziale n. 136 del 21/05/2021 si è proceduto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 0244/2021 REG.RIC. del TAR Marche, a disporre l'avvio del procedimento volto alla revoca e conseguente annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva effettuata con Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 94 del 08.04.2021, nei confronti del Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN) CAP 60131 Via GIULIO PASTORE n.5 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in Como (Prov. CO) CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76 derivante da:

➤ ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 0244/2021 REG.RIC. del TAR Marche nella parte in cui viene indicato che la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità (relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici) dei documenti, cui è possibile rimediare mediante attivazione del soccorso istruttorio anche se è stato richiesto dalla lex specialis l'originale o la copia autentica.

2) Nell'ambito della predetta delibera veniva prevista l'attivazione delle procedure di contraddittorio con i soggetti interessati inoltrando ai medesimi, con note prot. n. 3696 e 3697 del 21/05/2021, la comunicazione di avvio del procedimento di aggiudicazione definitiva riferita alla procedura in questione;

3) In ordine a quanto sopra, con riguardo al contenuto dell'ordinanza Tar Marche Ancona, occorre premettere che con nota pec del 13/05/2021, acquisita al protocollo della Stazione appaltante con n. 6669 del 18/05/2021, la Securpol Puglia S.p.a., con sede in Bitonto (BA), Strada Provinciale 231 Km 79,800, in persona del legale rappresentante p.t. Emilia Argenziano, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Cosmpol S.p.a., procedeva a trasmettere:



- ordinanza T.a.r. Ancona n. 146 del 12.05.2021 con la quale veniva sospesa l'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante;
- anticipava il soccorso istruttorio, trasmettendo in allegato i certificati di cui ai criteri C1 e C2 in copia conforme, chiedendo di provvedere all'attribuzione del punteggio e alla riformulazione della graduatoria;

4) Con nota prot. n. 72112 del 27/05/2021 l'avv. Francesca Paoletti, in nome e per conto della Sureté s.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore Sig. Mauro Catalano, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. trasmetteva apposita memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90 ss.mm.ii. rilevando, in capo al costituendo RTI Securpol Puglia / Cosmopol S.p.a, per le motivazioni ivi esposte, quanto segue:

- Insussistenza dei requisiti di cui ai sub criteri C1 e C2 in ragione della mancata specificazione degli addetti destinati al servizio richiesto dall'Autorità di Sistema Portuale;
- Anomalia dell'offerta economica e conseguente esclusione della Securpol Puglia s.p.a. e del suo costituendo R.T.I. in ragione di "eccesso di ribasso, ai sensi de per gli effetti di cui all'art. 97, comma 5, lett. a) e d), D. lgs. n. 50/2016 non garantendo la copertura del reale costo della manodopera";
- Meritevolezza di conferma della aggiudicazione già disposta in favore della Sureté s.r.l. e archiviazione del procedimento di revoca avviato.

5) Con riguardo al procedimento giurisdizionale R.G. n. 244/2021, ad oggi pendente dinanzi al TAR Marche, la Società "Sureté" a r.l., anche quale mandataria del costituendo R.T.I. con Vedetta 2 Mondialpol SpA, si costituiva in giudizio, depositando, in data 07/06/2021 apposita memoria in cui, rilevando l'inammissibilità, infondatezza del ricorso del RTI Securpol veniva rilevato quanto segue:

- *Inammissibilità del ricorso* in ragione, a termini del disciplinare di gara, dell'esclusione della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9° D. Lgs. n° 50/2016 per tutte le mancanze, incompletezze ed irregolarità essenziali afferenti l'offerta tecnica ed economica e della mancata impugnazione del bando nei termini di legge;
- *Infondatezza nel merito del ricorso* in ragione della produzione, da parte della ricorrente di una offerta tecnica, in relazione ai criteri sub C.1 e C.2 del tutto incompleta ed irregolare;
- *Inammissibilità per carenza di interesse. Ulteriore profilo di infondatezza* in ragione della circostanza che il soccorso istruttorio, e la conseguente sostituzione delle copie non conformi con le copie conformi, non può in alcun caso modificare il punteggio assegnato dalla Commissione, non avendo la parte ricorrente soddisfatto il requisito in quanto non risulterebbe indicato il numero degli addetti in possesso del certificato di lingua e di quello antincendio adibiti all'espletamento del servizio, ma si è semplicemente limitata a dire quanti ne ha, nel complesso, l'R.T.I..

6) Con nota prot. n. 7748 del 10/06/2021 la Securpol Puglia s.p.a. rilevava:

- la non correttezza circa la volontà della Stazione Appaltante di estendere gli effetti del giudicato cautelare in favore di tutti i concorrenti;
- la circostanza che il costituendo RTI avrebbe presentato comunque la migliore offerta, avendo la Securpol offerto il maggior numero di addetti muniti di certificati richiesti ai punti C1 e C2;



- l'inammissibilità oltre che palese infondatezza dei rilievi sollevati da Suretè in merito alla congruità dell'offerta della società Ricorrente;
- l'invito alla Stazione appaltante a definire il procedimento di revoca dalla gara al RTI Suretè;

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra:

- tenuto conto di quanto emerso a seguito del contraddittorio esperito con le parti interessate;
- dato atto della trasmissione, con nota pec del 13/05/2021, acquisita al protocollo della Stazione appaltante con n. 6669 del 18/05/2021, da parte del Costituendo R.T.I. Securpol Puglia / Cosmopol S.p.a., dei certificati di cui ai criteri C1 e C2 in copia conforme, chiedendo di provvedere all'attribuzione del punteggio e alla riformulazione della graduatoria;
- riscontrata la costituzione in giudizio, nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al TAR Marche r.g. n. 244/2021 del Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. e delle deduzioni ivi eccepite con apposita memoria, con particolare riferimento alle eccezioni preliminari di inammissibilità/irricevibilità del ricorso sollevate dalla suddetta controinteressata;
- rilevato che la richiesta di provvedere all'attribuzione del punteggio e alla riformulazione della graduatoria, risulta comunque subordinata all'accoglimento del ricorso incardinato dinanzi al TAR Marche nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 244/2021 (ed al consequenziale rigetto delle eccezioni preliminari di inammissibilità/irricevibilità) per cui risulta prevista la trattazione di merito del ricorso per l'udienza pubblica del 23 giugno 2021;
- ritenuta, per le motivazioni espresse nelle precedenti premesse, l'opportunità di attendere la definizione nel merito del giudizio;
- dato atto della fissazione per la trattazione di merito del ricorso per l'udienza pubblica del 23 giugno 2021.

SI PROPONE

1) A seguito del procedimento di cui alla Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 136 del 21/05/2021, esaminata la documentazione indicata nella narrativa che precede, in ottemperanza al contenuto dell'ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 0244/2021 REG.RIC. del TAR Marche, di procedere alla mera presa d'atto della trasmissione da parte del Costituendo R.T.I. Securpol Puglia / Cosmopol S.p.a. dei certificati di cui ai criteri C1 e C2 in copia conforme, acquisite con prot. n. 6669 del 18/05/2021, ferma restando ogni conseguenza in ordine all'eventuale attribuzione del punteggio, riformulazione della graduatoria e revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 all'esito dell'udienza pubblica del 23 giugno 2021 in cui dovrà essere valutato, nel merito, la fondatezza del ricorso proposto dal predetto RTI ricorrente.

Visto
Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Marco Brugiapaglia